



Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione

Sezione trentina

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Prot. n. CPTN/0018520/A

Trento, 20/08/2019

Provincia autonoma di Trento
Terza Commissione legislativa permanente

Oggetto: Osservazioni al disegno di legge 2019/22
(Modificazioni della legge sull'impatto ambientale)

Premessa

Nell'audizione per il disegno di legge 2013/392 (disciplina della valutazione d'impatto ambientale) la sezione trentina d'Italia Nostra aveva presentato articolate osservazioni sul contenuto e sulla forma, in parte recepite durante il dibattito in Commissione e in Consiglio. Con riferimento al disegno di legge in discussione, quel documento è in gran parte ancora attuale.

Un'osservazione, allora non accolta, viene oggi tardivamente recepita: l'articolo 6 della legge 2013/19 avrà finalmente una rubrica - "Consultazione preliminare" - coerente con il suo contenuto. Stupisce ci siano voluti sei anni per accorgersi di un'incongruenza del tutto palese e ci si augura che in futuro le correzioni possano essere più tempestive.

Partecipazione

Un'altra osservazione d'Italia Nostra, accolta allora, viene rimessa oggi in discussione. Avevamo insistito perché la partecipazione pubblica (articolo 10), per essere realmente efficace, fosse precoce e adeguatamente informata, nel rispetto dell'articolo 6 della Direttiva europea, che prescrive:

- il pubblico sia informato "in una fase *precoce* delle procedure";
- il pubblico interessato "abbia accesso a *qualsiasi* informazione";
- "al pubblico interessato vengano offerte *tempestive ed effettive* opportunità di partecipazione";
- il pubblico interessato "ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri [...] *quando tutte le opzioni sono aperte*".

La nuova formulazione dei primi due commi dell'articolo 10, interamente riscritti, cancella inopportuno sia il riferimento all'obbligo d'informare i cittadini, sia la considerazione dei loro contributi come apporti tecnico-documentali. Si confrontino i due testi.

Legge 2013/19

1. La struttura provinciale competente *informa i cittadini* sulle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, pendenti e concluse, *rendendo pubblici i dati progettuali e ambientali, a partire dalla fase di avvio, inclusa la consultazione preliminare*. I documenti relativi sono resi disponibili in formato elettronico sul sito internet dell'autorità competente entro *il giorno successivo* alla loro acquisizione.
2. Chiunque può prendere visione della documentazione individuata dall'articolo 9 e presentare proprie osservazioni scritte alla struttura provinciale competente, anche *fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi*, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Ddl 2019/22

1. Verificata la domanda di PAUP ai sensi dell'articolo 9, la struttura provinciale competente pubblica l'avviso al pubblico presentato ai sensi del comma 1, lettera d), del medesimo articolo nell'albo della Provincia e nell'albo telematico dei comuni territorialmente interessati.
2. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico ai sensi del comma 1, chiunque può presentare osservazioni concernenti la valutazione d'impatto ambientale e, se necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale. Entro venti giorni dal predetto termine il proponente può presentare alla struttura provinciale competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

Chiediamo perché si ritenga necessario, nell'articolo che tratta della "Partecipazione pubblica", cancellare al comma 1 la frase "*La struttura provinciale competente informa i cittadini [...] rendendo pubblici i dati progettuali e ambientali, a partire dalla fase di avvio, inclusa la consultazione preliminare [...] entro il giorno successivo alla loro acquisizione*".

Chiediamo perché, al comma 2, si ritenga inammissibile che le osservazioni di cittadini e associazioni possano fornire "*nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi*", cancellando un'espressione che dovrebbe essere invece mantenuta come auspicio e riconoscimento dell'impegno partecipativo.

Chiediamo a chi e perché queste parole diano tanto fastidio da doverle sopprimere.

Parco nazionale dello Stelvio e PRG comunali

L'articolo 24 del disegno di legge prevede che

Se il piano del parco nazionale, ai sensi dell'articolo 44 sexies, comma 3, ha rinviato ai PRG la disciplina integrativa e di dettaglio per gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento, il nulla osta previsto dal comma 1 per gli interventi edilizi da realizzare in queste aree è rilasciato dal comune, dandone contestuale comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di aree protette.

Pur condividendo l'opportunità di rendere i procedimenti autorizzativi meno gravosi per i cittadini, non si ritiene opportuno che il nulla osta per le opere interne al parco – pur se negli ambiti urbanizzati o urbanizzabili – sia rilasciato dal Comune.

Infatti, un conto è la disciplina urbanistica, un altro sono le scelte progettuali che possono essere molto diverse tra loro, e la loro compatibilità con le norme del PRG non garantisce affatto la loro compatibilità con gli obiettivi generali e prioritari del Parco.

È evidente il rischio che all'interno del Parco si realizzino nuovi insediamenti con schemi urbanistici e caratteri architettonici in conflitto con il contesto naturale e culturale che il Parco dovrebbe tutelare. Rischio già esteso oltre ogni limite ragionevole dalla scelta del piano del Parco di individuare amplissime zone di espansione (altro che "stop al consumo di suolo"!) ai margini degli ambiti già urbanizzati, rischio che questa norma "semplificatoria" aggrava ulteriormente.

Se si vuole davvero semplificare i procedimenti, sarà sufficiente che i comuni operino come "sportello unico" e si adoperino per trasmettere copia dei progetti alle altre istituzioni per le autorizzazioni di loro competenza.

Linguaggio

Se le parole della partecipazione sembrano sgradite, piacciono molto, invece, le parole estranee al linguaggio comune, spesso derivate – con evidente soddisfazione – da un gergo giuridico al di fuori del quale risultano oscure, imprecise e fuorvianti. Dato che tra le finalità di questo disegno di legge c'è la "semplificazione per il cittadino" (cfr. Relazione tecnica) perché non semplificare il linguaggio usato?

Per esempio: sia nel linguaggio comune, sia in quello tecnico-scientifico, per "condizione ambientale"¹ s'intende una caratteristica chimico-fisica dell'ambiente. Cioè un fatto. In questo disegno di legge pare essere, invece, sinonimo di *prescrizione* imposta al progetto in relazione alle sue caratteristiche tecniche o ai suoi effetti sull'ambiente. Infatti, solo invocando questo distorto significato si riesce a dare un senso alla ricorrente espressione "ottemperanza delle condizioni ambientali", che altrimenti rimane incomprensibile, anche per chi possiede competenze specifiche: come si può *ottemperare un fatto*?

Analogamente, come si può *esercitare un progetto*? Impossibile. Pare dunque che per "esercizio del progetto"² si debba intendere "messa in esercizio dell'opera progettata". Perché non dirlo apertamente?

Sarebbe opportuno chiedere a una persona competente (un docente di scienze ambientali, per esempio) quale significato attribuisca all'espressione "esperimento del rimedio"³. Forse, tentare una mitigazione? Le probabilità che intuisca trattarsi semplicemente della *presentazione di un ricorso* sembrano bassissime anche per chi possiede una formazione culturale elevata. Gli unici in grado di risolvere l'inutile enigma gergale sono i cultori della giurisprudenza, ma non è per la loro ristretta cerchia che le leggi sono scritte.

Per tutti gli altri, "rimedi per le amministrazioni dissenzienti"⁴ rimane un'oscura espressione non priva di una certa intenzione punitiva, e la "proposizione dell'opposizione"⁵ una pomposa e misteriosa allitterazione che sostituisce goffamente una ben più chiara e precisa *presentazione dell'opposizione*.

¹ Modifica dell'art. 2, comma 1, lettere l bis e m bis

² Modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera m ter.

³ Nuovo articolo 13 bis, comma 3.

⁴ Rubrica del nuovo articolo 13 quater.

⁵ Nuovo articolo 13 quater, comma 3.

Nelle osservazioni presentate al disegno di legge 2013/392, c'eravamo già lungamente soffermati sulla necessità di scrivere le leggi in modo chiaro, semplice, facilmente consultabile e comprensibile, come impongono le regole europee e italiane sulla scrittura dei testi normativi, evidentemente ignorate.

Avevamo allora allegato alle osservazioni, come esempio, i primi due articoli del disegno di legge "tradotti" in un linguaggio corretto e comprensibile. Inutilmente.

Alleghiamo quest'oggi un'opera scritta da Gianrico Carofiglio, un magistrato. Nel testo si legge, a pagina 49:

*L'oscurità della lingua in generale e della scrittura in particolare è profondamente, sostanzialmente **antidemocratica**. E lo è tanto più quando riguarda le leggi – testi che hanno il potere di modificare la vita di ognuno di noi –, la loro interpretazione, la loro applicazione. Per questo la chiarezza del diritto non può essere considerata meno importante della sua certezza.*

Dedichiamo *Con parole precise. Breviario di scrittura civile* all'estensore del disegno di legge in discussione, sperando che ne apprezzi, come noi, forma e contenuto.

Trento, 19 agosto 2019